



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 01.03.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Integrazione Det. n. 426 del 23.12.2015 – Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con l'Arch. Marco Alò.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, *“indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila”*, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013;

Visto il DPCM 4 febbraio 2013 il quale, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-*quater*, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il Decreto n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale, in applicazione della Delibera della Giunta Comunale di L'Aquila n. 10 del 11.01.2013, definisce gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

Considerato che con la sopra citata normativa si è manifestata la volontà e la necessità di pervenire alla semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei contributi di riparazione, ed in particolare ad uno snellimento delle attività di valutazione dei progetti, in quanto sono state introdotte, attraverso il modello parametrico, modalità oggettive e unificate nella determinazione e verifica dei contributi di riparazione;

Considerato quanto esplicitato nella relazione “Programma attività 2015”, approvata con Determinazione n. 84 del 24.03.2015, contenente la fissazione degli obiettivi – con analisi dei relativi costi – che l'Ufficio speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila si propone di raggiungere nel corso del 2015 in termini di conclusione delle istruttorie;

Considerato che tale Programma evidenzia che per il corretto raggiungimento degli obiettivi è necessario il ricorso a collaborazioni esterne da parte di esperti di alto profilo secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 agosto 2012, e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Dato atto altresì che nel progetto sono esplicitate le modalità dell'attività istruttoria dell'Usra, distinta tra “vecchia procedura” e “nuova procedura”, quest'ultima introdotta dal D.M. 4 febbraio 2013 e basata sull'adozione della cosiddetta “Scheda Parametrica”, che associa il livello del contributo da erogare alle condizioni di danno e vulnerabilità;

Considerato che nella citata relazione si evidenziano altresì le criticità dell'Ufficio Speciale e le emergenze in atto;

Vista la propria Determinazione n. 186 del 12.06.2015, con la quale si è disposto di chiedere al FORMEZ l'assegnazione di n. 8 idonei del concorso Ripam Abruzzo, attraverso l'utilizzo delle graduatorie Codice TC7/M, ING7/M e ARC7/M, da assumere con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31.12.2015, salvo eventuale proroga;

Vista la Determinazione n. 242 del 28.07.2015, con cui è stato disposto di stipulare apposito contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 1° settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015 con i seguenti professionisti: Cristina Qirjaku, Marco Quaciari, Chiara Ferretti, Marco Alò e Elisa Toccabelli;

Visto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 28.07.2015 tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Arch. Marco Alò, registrato dalla Corte dei Conti in data 15.09.2015 al n. 2323 e registrato dalla Ragioneria territoriale dello Stato in data 10.08.2015 al n. 30;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale *“l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”*;

Considerata l'intervenuta scadenza in data 31.12.2015 del contratto avente ad oggetto l'incarico di collaborazione conferito all'Arch. Marco Alò;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del predetto contratto, la durata dello stesso può essere prorogata *“limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento, e per ritardi non imputabili al collaboratore”*;

Vista la Determinazione n. 426 del 23.12.2015 con la quale l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila ha determinato di prorogare fino al 30 aprile 2016, al solo fine di completare il progetto e le attività alla base del contratto originario, l'incarico di collaborazione conferito all'Arch. Marco Alò con Determinazione n. 242 del 28.07.2015 secondo i termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 28.07.2015;

Viste le Osservazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, di cui all'elenco di spedizione n. 339 del 10.02.2016, ed in particolare il Prot n. 4373 avente ad oggetto *“Contratto di collaborazione sig. Marco Alò”*, acquisite al Prot. USRA/02435 del 23.02.2016, con le quali l'Organo di controllo ha restituito, tra gli altri, la comunicazione di proroga del contratto di collaborazione dell'Arch. Marco Alò precisando che *“le comunicazioni di proroga dei contratti inerenti gli esperti sopra indicati non possono essere oggetto di registrazione”* chiedendo altresì *“per ognuno di essi l'emanazione di specifica determina”*;

Considerato che la Ragioneria osserva *“la necessità di evidenziare che l'efficacia dell'atto di proroga è subordinata all'esito del controllo degli organi preposti (sia controllo contabile di competenza della Ragioneria Territoriale dello Stato competente che il controllo di legittimità della Corte dei Conti)”*;

Considerato altresì che la Ragioneria evidenzia che *“l'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 comma 147 della legge n. 228 del 24/12/2012, consente la proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto alla base dell'incarico originario, occorre pertanto produrre documentazione idonea e particolareggiata per ogni determina di proroga, al fine di verificare che il protrarsi degli incarichi non sia per finalità generiche e non specifiche”*;

Considerato infine che si eccepisce che *“la comunicazione della proroga dell'Arch. Alò M. è stata firmata per accettazione il 22 dicembre del 2015 e cioè un giorno prima della determina n. 426 del 23 dicembre 2015”*;

Ritenuto pertanto – alla luce delle suddette osservazioni – di dover provvedere in tal senso ed emanare la presente Determinazione di proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Arch. Marco Alò, confermandone l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016, così

come disposto con la Determinazione n. 426 del 23.12.2015 e con la conseguente comunicazione di proroga di cui al Prot. USRA/18289 del 23.12.2015;

Ritenuto chiarire che la data del 22 dicembre 2015, apposta dallo stesso Arch. Marco Alò sulla comunicazione di proroga in fase di accettazione della stessa, è da intendersi mero errore materiale ed è da considerarsi valida la data del 23 dicembre 2015;

Considerato che rimangono ancora da portare a termine alcuni aspetti determinanti e strettamente necessari al proseguimento dell'attività di ricostruzione ed in particolare la prosecuzione dell'attività di istruttoria delle pratiche di richiesta del contributo;

Considerato nello specifico che, nell'ottica del completamento dell'attività assegnata con l'incarico in parola, come meglio specificato nella relazione (All. A) allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, occorre completare l'attività di: verifica istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto i profili oggettivi, soggettivi e tecnico-amministrativi delle istanze; analisi del danno e delle scelte tecniche dell'intervento adottato; verifica dei computi metrico-estimativi connessi agli interventi adottati nei progetti di ricostruzione, ai fini dell'attribuzione del contributo da concedere;

Ritenuto che tale attività è assolutamente indispensabile e necessaria al fine di pervenire alla conclusione dei procedimenti di riconoscimento dei contributi, e di rispondere in maniera più immediata e adeguata possibile alle esigenze di ricostruzione, contemperando l'interesse pubblico con quello delle popolazioni terremotate, riducendo i tempi di attesa e cercando di improntare l'azione amministrativa ai criteri di efficienza ed efficacia;

Considerata pertanto, per le motivazioni sopra esposte ed al solo fine di completare le attività di cui alla citata relazione, la necessità di prorogare per un periodo di n. 4 (quattro) mesi, a far data dal 1° gennaio 2016, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito all'Arch. Marco Alò con Determinazione n. 242 del 28.07.2015 secondo i termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 28.07.2015;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente proroga si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato l'impegno disposto con la determinazione n. 426 del 23.12.2015 per complessivi € 51.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135;

Dato atto che il contratto con l'Arch. Marco Alò prevede un compenso annuo lordo pari ad € 30.000,00, che rapportato al periodo di proroga di quattro mesi è pari ad € 10.000,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari ad € 2.500,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo di € 12.500,00;

Visti l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, dell'11 marzo 2008 n. 2, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 *"Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"* il quale all'art. 3, comma 1 stabilisce che *"Il controllo di*

regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza”;

Considerato che il sopra citato D. Lgs. 123/2011 all’art. 5, comma 2 stabilisce che *“Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti”;*

Visto l'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 che, nel modificare l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevede che *“gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei Conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità”;*

Ritenuto subordinare l’efficacia del presente atto di proroga all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all’esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell’art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

- a) di confermare le previsioni dispositive della Determinazione n. 426 del 23.12.2015 con la quale si è determinato di prorogare fino al 30 aprile 2016, al solo fine di completare il progetto e le attività alla base del contratto originario, l’incarico di collaborazione conferito all’Arch. Marco Alò con Determinazione n. 242 del 28.07.2015 secondo i termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 28.07.2015;
- b) di dare atto che la Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, con osservazioni di cui all’elenco di spedizione n. 339 del 10.02.2016, acquisite al Prot. USRA/02435 del 23.02.2016, ha restituito, tra gli altri, la comunicazione di proroga del contratto di collaborazione dell’Arch. Marco Alò precisando che *“le comunicazioni di proroga dei contratti inerenti gli esperti sopra indicati non possono essere oggetto di registrazione”* chiedendo altresì *“per ognuno di essi l’emanazione di specifica determina”;*
- c) di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell’Arch. Marco Alò, confermandone l’efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016, così come disposto con la

Determinazione n. 426 del 23.12.2015 e con la conseguente comunicazione di proroga di cui al Prot. USRA/18289 del 23.12.2015, per un periodo di quattro mesi e cioè fino al 30 aprile 2016;

- d) di dare atto che la proroga è stata disposta al solo fine di completare le attività assegnate con l'incarico in parola, come meglio specificato nella relazione (All. A) allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
- e) di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;
- f) di dare atto che con Determinazione n. 426 del 23.12.2015 è stato disposto l'impegno per complessivi € 51.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135;
- g) di dare atto che il contratto con l'Arch. Marco Alò prevede un compenso annuo lordo pari ad € 30.000,00, che rapportato al periodo di proroga di quattro mesi è pari ad € 10.000,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari ad € 2.500,00, (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo di € 12.500,00;
- h) di subordinare l'efficacia del presente atto di proroga all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
- i) di ordinare la pubblicazione degli estremi della presente determinazione, del curriculum vitae del collaboratore e delle informazioni riguardanti ragione, durata e compenso previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.

Al presente atto si allega il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dall'Arch. Marco Alò in data 28.07.2015 nonché la comunicazione di proroga sottoscritta dallo stesso in data 23.12.2015.

L'Aquila, 1 marzo 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Relazione sintetica attività – collaboratore Ing. Marco Alò

Nell'ottica di un efficientamento delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila finalizzate all'attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 in linea agli indirizzi programmatici indicati dal Comune di L'Aquila, si è ritenuta necessaria la proroga al 30 aprile 2016 del contratto stipulato con l'ing. Marco Alò in data 28 luglio 2015 e con decorrenza dal 1 settembre 2015 al 31 dicembre 2015 al fine di consentire il perfezionamento dell'iter amministrativo delle seguenti attività che, al 31 dicembre 2015, risultavano in corso di svolgimento:

- 1) Pratiche di richiesta del contributo ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 per le quali l'ing. Marco Alò ha mansione di istruttore con profilo tecnico-economico:
 - AQ-BCE-20345;
 - AQ-BCE-20312;
 - AQ-BCE-20315;
 - AQ-BCE-20373;
 - AQ-BCE-20329;
 - AQ-BCE-19863;
 - AQ-BCE-19446-19447;
 - AQ-BCE-17067;
 - AQ-BCE-20354;
 - AQ-BCE-20441;
 - AQ-BCE-20112.
- 2) Attività di supporto all'istruttoria (analisi preliminare della documentazione, incontri con i tecnici, richiesta di integrazioni, analisi delle integrazioni), finalizzata al rilascio del contributo statale.

Le suddette pratiche sono tutt'ora in fase istruttoria.

L'Aquila, 01/03/2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

